

Giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 7 febbraio 2023, n. 184 - d'Arpe, pres.; Moro, est. - Ren 146 S.r.l. (avv. Cuocolo) c. Provincia di Brindisi (avv. Tanzarella) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica - Giudizio di compatibilità ambientale - Diniego.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente espone quanto segue.

In data 09.02.2021, presentava presso la Provincia di Brindisi istanza ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., prot. n. 4373, chiedendo l'avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato Parco Fotovoltaico "Fattoria Solare Polidoro" di potenza in immissione 5,50 MW e potenza nominale 5,59338 MWp delle opere ed infrastrutture connesse per il relativo collegamento alla rete elettrica (CP Casignano).

Contestualmente, presentava istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 387/2003, necessaria per la costruzione ed esercizio del divisato impianto.

La Provincia di Brindisi - Area 4 Ambiente, Ecologia e Mobilità Settore Ambiente, in data 24.02.2021, con nota prot. n. 6324, avanzava richiesta di documentazione integrativa, riscontrata con successiva nota prot. n. 8301 del 12.03.2021.

Con nota prot. n. 31434 del 30.09.2021, la Provincia di Brindisi, preso atto dei contributi pervenuti dagli Enti interessati e della documentazione trasmessa dalla Società REN 146 S.r.l., convocava, per il 3.11.2021, la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ex art. 14-quater L. 241/1990, per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in argomento e per l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni necessarie per la gestione dell'impianto, nonché per l'adozione delle determinazioni conclusive ex artt. 14-ter e 14-quater L. 241/1990 in merito all'istanza di P.A.U.R.

In vista della predetta seduta di Conferenza di Servizi, venivano acquisiti, per quanto qui interessa, i seguenti pareri sfavorevoli:

a) parere dell'A.R.P.A. prot. n. 73375 del 26.10.2021 con il quale la stessa riteneva insufficienti i chiarimenti forniti dalla Società REN 146 S.r.l., sostenendo il permanere delle pretese criticità già rilevate in precedenza;

b) parere della Regione Puglia - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (prot. n. 35175 del 03.11.2021) secondo il quale, in sintesi, gli interventi progettati non sono stati ritenuti compatibili con le previsioni del P.P.T.R., orientato nel senso di disincentivare lo sviluppo di impianti fotovoltaici in zone rurali.

In data 3.11.2021, si teneva la seconda seduta di Conferenza di Servizi a chiusura della quale veniva ritenuta «NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati», come da verbale trasmesso con nota prot. n. 36888 del 16.11.2021, così demandando alla Provincia di Brindisi l'adozione del provvedimento definitivo di diniego in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della Conferenza.

1.1. Avverso l'epigrafata determinazione a dirigenziale n. 4 del 19.01.2022, con la quale la Provincia di Brindisi, non autorizzava il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione, in considerazione delle posizioni prevalenti di cui ai pareri negativi sopra richiamati, non superate dalle osservazioni presentate dalla Società REN 146 S.r.l., ed in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria, è insorta la Società ricorrente con il ricorso all'esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7 e 10, del D.lgs. n. 387/2003 e del par. 17.1. delle Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi di cui al D.M. 10 settembre 2010. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 199/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 della L.R. Puglia n. 51/2021. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per illogicità ed irragionevolezza manifeste. Sviamento di potere.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. anche in relazione all'art. 12, c. 7, D. Lgs. n. 387/2003. Violazione del principio di legalità e dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Mancata considerazione delle osservazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, commi 7 e 10, del D.lgs. n. 387/2003 e del par. 17.1. delle Linee Guida



per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi di cui al D.M. 10 settembre 2010. Violazione del principio di derivazione eurounitaria della massima diffusione di impianti ai fini dell'aumento di produzione delle energie rinnovabili. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per illogicità ed irragionevolezza manifeste. Sviamento di potere.

IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7 e 10, del D.lgs. n. 387/2003. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

1.2. Il 4 aprile 2022 si è costituita in giudizio l'A.R.P.A. Puglia eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Anche la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi si sono costituite in giudizio, rispettivamente, il 9 e il 12 aprile 2022, contestando l'ex adverso dedotto ed eccependo l'infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2022, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di "rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione del merito della causa."

Successivamente, le parti del giudizio hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.

All'udienza pubblica del 13 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

2.1. Con un primo ordine di censure, la Società ricorrente deduce la illegittimità della determinazione provinciale impugnata, assumendo che l'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 non osta affatto all'installazione di impianti fotovoltaici in aree non incluse, in via provvisoria, tra quelle ritenute idonee ex art. 20, comma 8 D. Lgs. n. 199/2021, come invece sostenuto dalla Provincia di Brindisi, richiedendo solo alle Amministrazioni competenti di effettuare una valutazione concreta dei singoli progetti, "nell'ambito dei singoli procedimenti", così consentendo la loro esecuzione in zone differenti rispetto a quelle ritenute "idonee", tra cui le aree a destinazione agricola, ove ne sia riconosciuta, tra le altre, la compatibilità ambientale e paesaggistica.

L'assunto è del tutto fuorviante.

Piuttosto, la Provincia di Brindisi, nel negare il rilascio il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione (Parco Fotovoltaico "Fattoria Solare Polidoro"), ha espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento impugnato, rilevando i diversi impatti sull'ambiente, come desumibili dai pareri espressi nel procedimento dagli Enti interessati (in particolare: *"ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla REN 146 S.r.l., per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati"*).

Osserva, il Tribunale che, come riportato nel richiamato parere non favorevole del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot. n. 41284 del 21/07/2021 *"l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti"*; inoltre, il parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha rilevato che *"la realizzazione dell'impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale caratterizzato da seminativi - per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione (filare unico continuo ed omogeneo) rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale - contrasti con le Linee Guida del PPTR e possa quindi determinare una alterazione dei caratteri ideali caratteri identitari del paesaggio, contribuendo ad incrementarne la frammentazione e l'artificializzazione"*.

Il diniego avversato, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto F.E.R. in oggetto in zona agricola, esprime, ragionevolmente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito, con principi del tutto condivisibili, che *"la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale)"*.

La funzione tipica della V.I.A. è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione

solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.2. Con altri motivi di gravame, la Società ricorrente deduce la illegittimità dell'impugnato provvedimento conclusivo, così come dei pareri presupposti, ritenendo che gli Enti coinvolti abbiano fondato le proprie rispettive determinazioni svolgendo un'istruttoria superficiale, rilevando pretese incompatibilità paesaggistiche ed ambientali del tutto insussistenti e frutto di grossolani errori sulla ricognizione dello stato dei luoghi di intervento.

Il motivo è mal calibrato e non coglie nel segno.

Piuttosto, la disamina della determinazione dirigenziale impugnata e degli atti istruttori e propedeutici richiamati "per relationem" evidenzia come il giudizio negativo sia stato espresso per una serie di ragioni che, contrariamente all'assunto della ricorrente, hanno valutato la compatibilità dell'impianto F.E.R. rispetto all'area di riferimento (fra cui: componenti idrogeomorfologiche, componenti ecosistemiche ed ambientali, componenti antropiche e storico - culturali.), in termini concreti, sicché l'assunto risulta del tutto riduttivo della compiuta e analitica istruttoria espletata - in concreto - da tutte le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo di che trattasi.

In particolare, quanto al contestato parere regionale, quest'ultimo, dopo aver rilevato che "Il progetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato "Fattoria Solare Polidoro" per la produzione di energia elettrica da fonte solare, avente potenza in immissione pari a 5.500,00 kW e una potenza installata pari a 5.593,38 kWp, unitamente a tutte le opere di connessione alla Rete di Distribuzione, ossia cavidotto MT di collegamento alla CP "Casignano" a 20 kV, in parte interrato e in parte aereo nonché delle opere accessorie (strade, recinzioni, cabine elettriche) all'interno delle aree in cui è realizzato l'impianto. L'impianto FV avrà un'estensione totale di circa 9 ha; l'area di occupazione effettiva dell'impianto è pari a circa 7 ha. La cabina di consegna sarà ubicata nell'angolo del lato nord ovest, a ridosso della viabilità di accesso all'impianto (Strada Comunale 15)...." ha evidenziato che "il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina".

2.2.1. Inoltre, il parere regionale, reso nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, con la nota del 3.11.2021, ha elencato e stigmatizzato analiticamente le plurime ragioni del ritenuto contrasto del progetto con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del P.P.T.R., fra le quali la non ammissibilità per la presenza di un "Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R." ai sensi dell'art. 47 co. 3, lett. b3) e di forti criticità paesaggistiche, assumendo, fra l'altro che, "con specifico riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, l'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua. L'intervento proposto, con la realizzazione di una siepe perimetrale, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e fluviale del campo fotovoltaico. Con specifico riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali l'area dell'impianto interferisce con l'area di rispetto del BP "Boschi" e compromette la conservazione dei paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina. Detto mosaico è caratterizzato da una tessitura di lotti di medie dimensioni articolata in trame regolari allineate sulle strade locali, con presenza di vaste colture orticole e seminativo, spesso contornate da filari di alberi (olivi o alberi da frutto), intervallate da frequenti appezzamenti sparsi di frutteti, vigneti e oliveti a sesto regolare".

In sintesi, l'Ente Regionale affermava che l'impianto fotovoltaico oggetto della richiesta in questione di rilascio del P.A.U.R. "produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, florovegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli".

A tanto devono aggiungersi i rilevati contrasti in relazione alle componenti antropiche e storico - culturali, alle Componenti visivo percettive alle previsioni del P.P.T.R. con riferimento: "alla realizzazione dell'impianto in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni - non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale - e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non

pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale”, al Regolamento Regionale n. 24/2010, che ha individuato le aree ed i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, concludendo nel senso che “Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati”. Peraltro, risulta per tabulas che a circa 500 metri dall'area dell'impianto è presente la Riserva Naturale Orientata Regionale “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci” e ad una distanza inferiore ai 2 km ci sono compagini boschive di diversa dimensione, Testimonianze della stratificazione insediativa (Masseria Strizzi, Masseria Acquaro e Masseria Masciullo), a circa 200 metri il Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)”- Fosso Canale”.

In proposito, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori ambientali e paesaggistici presi in esame dalla Regione Puglia sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e prive di riscontri tecnico-scientifici.

2.2.2. Come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) “se l'interessato non assolve all'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché “si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato.

Non si tratta dunque di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione”.

Non è condivisibile neppure l'assunto secondo il quale la Regione Puglia avrebbe assunto “un atteggiamento ostile e di radicale chiusura” volto ad un “generale impedimento allo sviluppo di impianti fotovoltaici”, atteso che, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) secondo i dati 2020 pubblicati sul sito del GSE visionabili sul link <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/fotovoltaico-pubblicato-il-rapporto-statistico-gse-2020>, la Puglia, è la Regione in Italia con più potenza installata.

Basti in proposito rilevare che la determinazione provinciale impugnata rileva espressamente che “il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha; allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile”; tali circostanze che hanno rappresentato un importante elemento fondante la determinazione dirigenziale negativa impugnata (sufficiente ex se a reggerne la legittimità) non sono state per niente messe in discussione o contestate dalla Società ricorrente.

2.2.3. Del pari esenti dai vizi denunciati sono i pareri A.R.P.A. prot. n° 51565 del 19.07.2021 e prot. n° 73375 del 26.10.202 (fornito a seguito delle controdeduzioni di REN 146 S.r.l. in riscontro al primo parere negativo) con i quali sono state rilevate le seguenti criticità: “con riferimento all'interferenza che la presenza dei pannelli fotovoltaici (e le connesse necessità di manutenzione, anche ordinaria) genererebbe sulle pratiche colturali (anche per via della presenza di apparecchiature ed attrezzature), sull'impianto di apicoltura e sulle aree dedicate al pascolo; per quel che attiene l'approvvigionamento idrico delle attività agricole, il progetto della Società odierna ricorrente aveva sostanzialmente omesso, anche in questo caso, di relazionare in proposito”.

Osserva il Tribunale che, come risulta dalla descrizione del progetto effettuata dalla Società ricorrente nella “Relazione esplicativa e integrazioni a seguito della Conferenza di servizi del 23/07/2021” (all.3 del fascicolo della ricorrente) “il progetto di Fattoria Solare presentato non prevede esplicitamente l'associazione con le attività di apicoltura, coltivazione agricola o allevamento, ma non le preclude. La fattoria solare è un modello di utilizzo temporaneo del suolo al pari di altre coltivazioni agricole per produzione di cibo o biomasse, che come altre coltivazioni (per esempio vitigni o serre) prevede l'installazione di strutture rimovibili e funzionali alla coltivazione di energia quale prodotto primario destinato a soddisfare il fabbisogno della popolazione. Per le caratteristiche progettuali adottate, l'abbinamento tra l'attività primaria della fattoria solare e attività di apicoltura, allevamento o agricoltura non è in alcun modo precluso...I moduli fotovoltaici sono ancorati su strutture di supporto (tracker) con asse di rotazione orientato nella direzione nord-sud. Tali dispositivi ruotano attorno all'asse est- ovest, aumentando e diminuendo l'inclinazione dei moduli rispetto al terreno, di un angolo statisticamente ottimale rispetto alla stagione. Tale angolo varierà sia con la latitudine, che a seconda delle diverse altezze raggiunte dal sole durante l'anno. Le strutture sono posizionate ad un'altezza di circa 1,30 m dal terreno seguendo la giacitura dello stesso e sono infisse al terreno ad una profondità variabile in funzione delle caratteristiche litologiche del suolo. Fra le file parallele resta una fascia di terreno ampia circa 2,5 metri, mentre la larghezza della fascia “coperta”. Anche sotto il profilo agronomico, la realizzazione dell'impianto si traduce nel “ritiro” temporaneo

della superficie di terreno dal ciclo produttivo, il che significa che - per il periodo di vita utile dell'impianto fotovoltaico, non verranno distribuiti concimi e fitofarmaci si evidenzia innanzitutto che lo stesso ricorso (pag. 15) ammette l'assenza di qualsivoglia previsione di compatibilità...In merito all'approvvigionamento idrico del sito di cui al punto 2, allo stato di fatto esso resterà inalterato al fine di garantire al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico il reimpiego dell'area allo svolgimento dell'attività agricola. Inoltre, anche durante la vita utile dell'impianto esso potrà essere adoperato per l'irrigazione delle opere a verde. In ogni caso il fabbisogno idrico sarà sostanzialmente inferiore a quello attuale”.

In pratica, il progetto non ha preso in considerazione alcuna misura di compatibilità con le colture agricole esistenti chiarendo che la coltivazione che si intende praticare è “di energia solare”, senza tuttavia spiegare come la stessa possa in concreto permettere la continuazione delle colture esistenti.

In particolare, la circostanza che la coltivazione del terreno non sia preclusa e che, anzi, la realizzazione dell'impianto si traduce nel “ritiro” temporaneo della superficie di terreno dal ciclo produttivo, conferma la esclusiva funzionalità dell'impianto alla produzione di energia e non già alla coltivazione (del tutto indimostrata) del fondo.

2.2.4. Tali considerazioni, stante la assenza di puntuali indicazioni circa la compatibilità del progetto con le colture di qualità insistenti nell'area de qua, consentono pertanto al Tribunale di respingere anche le censure mosse dalla ricorrente avverso il parere sfavorevole della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale TA/BR del 21.07.2021, con il quale si è rilevato che: “a) l'intervento ricadrebbe in aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità non idonee all'installazione degli impianti;b) dalla relazione pedo agronomica risulterebbe la presenza di un carciofeto ed oliveto in un'area che costituisce zona agricola vocata a produzioni di qualità; c) la realizzazione dell'impianto avrebbe comportato un consumo del suolo sottratto alla produzione agricola compromettendo la trama agraria costituita da alternanza di colture orticole, uliveti, vigneti e frutteti tipici della Campagna Brindisina”.

2.2.5. Del pari infondate sono le censure rivolte avverso il parere negativo espresso dal Comune di Brindisi sull'assunto che: “a) il progetto prevede la sottrazione di suolo agricolo destinandolo ad un uso produttivo-industriale; b) le NTA del PRG, all'art. 48 relativo alle zone agricole “E”, ammettono attività industriali connesse solo all'agricoltura e che un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dal P.R.G.; c) l'art. 12, c. 7, D. Lgs. 387/2003 non può essere letto nel senso di una obbligatorietà della localizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola”.

Anche tali considerazioni non sono state affatto superate dalla ricorrente, il cui progetto obiettivamente non garantisce la continuità della produzione agricola di qualità e, comunque, non risulta assolutamente preordinato e funzionale alla coltivazione agricola, risultando da quest'ultima del tutto indipendente.

2.2.6. Osserva, altresì, il Tribunale che l'art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurounitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all'ambiente, al paesaggio e all'agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).

Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattati - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Peraltro, secondo l'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, “l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza”, sicchè la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimare, le quali - provenendo da Enti titolari di



interessi “sensibili” - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell’11 maggio 2021).

Il diniego, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell’impianto F.E.R. in zona agricola, esprime, ragionevolmente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell’ottica di temperare la conservazione del paesaggio e dell’attuale assetto culturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell’opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.2.7. Del tutto destituito di fondamento è, poi, l’assunto della Società ricorrente secondo il quale, la determinazione negativa impugnata non recherebbe traccia di qualsivoglia considerazione in merito all’apporto fornito dalla stessa nel corso del procedimento con le modifiche e integrazioni progettuali fornite.

Piuttosto, rileva il Tribunale che la determinazione impugnata riporta invece (da pag.7 in poi) i rilievi espressi dalla proponente in relazione ai suddetti pareri negativi e, comunque, la “Relazione esplicativa e integrazioni a seguito della Conferenza dei Servizi del 23/07/2021” (all.3 del fascicolo della ricorrente) obiettivamente, a giudizio del Collegio, non è idonea a scalfire la legittimità degli atti impugnati o, comunque, ad evidenziare alcun palese errore, contraddittorietà o illogicità manifeste nella declinazione della discrezionalità tecnica esercitata dalle Amministrazioni precedenti.

2.3. Non sussiste neppure la violazione dell’art.10-bis della L. 241/1990, atteso che il preavviso di rigetto, è stato regolarmente comunicato; peraltro, secondo quieti principi giurisprudenziali, l’obbligo previsto dall’articolo 10 della Legge numero 241 del 1990 di esaminare e valutare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, non impone all’Amministrazione una specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte.

In proposito l’impugnata determinazione provinciale, dopo aver riportato tutti i rilievi offerti nel procedimento dalla Società proponente, ha poi però analiticamente espresso le ragioni del mancato accoglimento delle stesse.

2.4. Non sono fondati neppure i motivi di gravame con i quali si deduce la violazione dell’art. 12, comma 7, del D. Lgs. 387/2003, il quale prevede che “*gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 1*”.

Piuttosto, la disamina della determinazione dirigenziale impugnata e degli atti istruttori e propedeutici richiamati “per relationem” evidenzia come il giudizio negativo sia stato espresso per una serie di (concorrenti) ragioni che, contrariamente all’assunto della ricorrente, hanno valutato la compatibilità dell’impianto F.E.R. rispetto all’area di riferimento (fra cui: componenti idrogeomorfologiche, componenti antropiche e storico - culturali, componenti visivo percettive e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate), in termini concreti, sicché l’assunto risulta del tutto riduttivo della compiuta e analitica istruttoria espletata - in concreto - da tutte le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo di che trattasi.

2.5. Non sono condivisibili neppure le censure con le quali parte ricorrente assume la illegittimità delle norme regionali introduttive di un divieto generalizzato di realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili in aree agricole.

Rileva, il Tribunale, che ai sensi dell’art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) “*Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <<piani paesaggistici>> ...*”.

Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che “*A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’ articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*”.

Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all’art. 9 della Costituzione Italiana - prevede la necessità della predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma 9). Coerentemente con le previsioni statali, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto (“tout court”) alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però -, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n.

42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.

In ordine al valore giuridico delle Linee Guida le Linee Guida del P.P.T.R. Puglia, basti rilevare che il comma 6 dell'art. 6 delle N.T.A. stabilisce che le stesse vanno interpretate come *“raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme”*.

2.6. Quanto alla natura del progetto, che a dire della ricorrente dovrebbe essere riconducibile a quello agri-voltaico consentendo la temporanea coltivazione di energia elettrica da fonte solare [...] in alternanza alla coltivazione di prodotti agricoli o forestali per uso alimentare, zootecnico o energetico”, rileva il Tribunale che il progetto in realtà riguarda espressamente *“la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato “Fattoria Solare Polidoro” per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare), avente potenza in immissione pari a 5.500,00 kW e una potenza installata pari a 5.593,38 kWp, unitamente a tutte le opere di connessione alla Rete di Distribuzione, ossia cavidotto MT di collegamento alla CP “Casignano” a 20 kV, in parte interrato Al 3x1x185 mmq (circa 680 m), in parte aereo Al 3x150 +1x50 mmq (circa 2,7 km), nonché delle opere accessorie (strade, recinzioni, cabine elettriche) all'interno delle aree in cui è realizzato l'impianto. L'impianto sarà suddiviso in 3 sottocampi e si prevede l'utilizzo di 32 inverter a cui saranno collegati 13/14 stringhe da 26 moduli in serie, per un totale di 426 stringhe. Di seguito si riporta l'elenco dei principali elementi costituenti l'impianto di utente:- 11.076 moduli fotovoltaici installati su strutture di sostegno in acciaio di tipo mobile (inseguitori) con relativi motori elettrici per la movimentazione, ancorate al suolo tramite paletti in acciaio direttamente infissi nel terreno del tipo SUN HUNTER 18AB della Comal;- 426 stringhe fotovoltaiche costituite da 26 moduli in serie;- 32 inverter multistringa posizionati in prossimità degli inseguitori all'interno di appositi quadri elettrici;- cavi elettrici di bassa tensione in corrente continua che dalle stringhe arrivano agli inverter e ai quadri elettrici BT...”*.

La disamina del progetto evidenzia come lo stesso, da un lato non assicura la continuità dell'attività agricola, mantenendo in essere l'indirizzo produttivo e, dall'altro, come affermato da questa Sezione (meditadamente) di recente (sentenza n.1376/2022), i cui principi devono esser in questa sede integralmente riprodotti e riproposti, non vi sono elementi normativi o regolamentari (pur ove dovesse ritenersi la natura agri-voltaica dell'impianto in questione - comunque esclusa per le ragioni innanzi esplicitate) affermare che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il favor legislativo previsto, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.

In particolare, l'art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) intitolato “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo” dispone quanto segue:

“1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. (191)

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”

La normativa innanzi richiamata racchiude quindi gli impianti agri-voltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture”).

La prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico) qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.

La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame).

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, obiettivamente non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno e la continuazione della coltura identitaria e di qualità dell'area circostante, elementi ragionevolmente e legittimamente presi in esame dalle Amministrazioni resistenti, con l'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alle stesse spettanti in subiecta materia, che il Tribunale ritiene che nella specie sia stata correttamente esercitata.

Ribadisce, invero, il Tribunale, che nella relazione tecnica esplicativa e integrativa a seguito della Conferenza di Servizi del 23/07/2021 la Società ricorrente precisa che "Anche sotto il profilo agronomico, la realizzazione dell'impianto si traduce nel "ritiro" temporaneo della superficie di terreno dal ciclo produttivo, il che significa che - per il periodo di vita utile dell'impianto fotovoltaico, non verranno distribuiti concimi e fitofarmaci; non v'è motivo di ritenere che questa sospensione delle attività colturali (e delle lavorazioni) si traduca in una menomazione delle caratteristiche agronomiche e della capacità produttiva dei suoli agrari, che anzi è dimostrato da copiosi studi scientifici traggono giovamento da un prolungato periodo di riposo".

2.7. Infine, del tutto generica si appalesa la censura volta a contestare la motivazione del diniego fondata sulla presenza di "altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto".

Osserva, il Tribunale che, in disparte, la sufficienza delle sindacate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest'ultimo rileva che "il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)".

Tali considerazioni, sufficienti da sole a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, non risultano affatto efficacemente smentite dalla ricorrente.

Del resto, la D.G.R. n. 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l'impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento".

Oltre all'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 28/2011, all'art. 4, comma 3 prevede che "Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la

realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale....Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni di valutazione d'impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto...le valutazioni dovranno essere svolte nell'area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto”.

In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l'Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell'impianto (anche ove agri-voltaico) rispetto all'incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa (“I.P.C.”), posto che l'installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014.

Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l'orientamento espresso da questo Tribunale con le sentenze ”” (T.A.R. Puglia - Bari, sentenza n. 568/2022 e, in termini, T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II^, sentenza n. 248/2022) secondo il quale il c.d. I.P.C. trova applicazioni solo tra impianti della stessa tipologia: “mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico “classico”.

Questo Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso con la sentenza di questa Sezione n.1376/2022, dovendo l'analogia tra gli impianti avere riguardo al “genus” fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l'agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale “Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”.

Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: “ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica).

Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all'introduzione dell'agri-voltaico, ribadisce il Collegio, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.

Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l' impatto ambientale “l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali”, tanto più che non è neppure in discussione l'assoggettamento dell'impianto a tale procedura.

Peraltro, oltre all'impatto dell'impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW”) correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l'impatto di tutte le opere di connessione.

3. In definitiva, le argomentazioni sostenute dalla Società REN 146 S.r.l. sono, a giudizio del Tribunale, insufficienti a



superare le criticità e contrasti del progetto rilevati dalle Amministrazioni interessate, la cui discrezionalità risulta pertanto espressa in assenza di palesi vizi logici o carenze valutative.

3.1. Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la novità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)

